



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 13.02.2012

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO NELLA CAUSA CASTELLI S.P.A. – COMUNE DI LECCO

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno tredici del mese di febbraio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini		X
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza		X
Michaela Licini	X		Ivan Mauri		X
Luigi Marchio		X	Filippo Boscagli		X
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega		X
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giorgio Siani		X
Elisa Corti	X		Giulio De Capitani		X
Antonio Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Irene Riva	X		Pierino Locatelli	X	
Giuseppino Tiana	X		TOTALE	30	11

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

L. Bodega – A. Colombo – J. Ghislanzoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 01.10.1996 era stato stipulato un contratto d'appalto tra la società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. e il Comune di Lecco, per lo spostamento di talune fognature necessario per la realizzazione del progetto di attraversamento stradale di Lecco da parte di ANAS;
- l'appalto non aveva poi avuto attuazione, stante la revisione da parte di ANAS dell'originario progetto stradale, per minimizzare i disagi alle attività in essere del plesso ospedaliero;
- la società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. citava quindi in giudizio avanti il Tribunale di Lecco il Comune, chiedendo la declaratoria di risoluzione dell'appalto, per fatto e colpa del committente Comune di Lecco e conseguentemente un risarcimento danni di Euro 27.975,29;
- il Comune di Lecco si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione dell'avversa domanda risarcitoria, richiamando l'istituto giuridico della presupposizione per il quale "un contratto implicitamente condizionato diviene inefficace quando la condizione presupposta, nel caso di specie la realizzazione dell'originario progetto stradale di ANAS, non si verifici, ovvero venga meno, per fatto estraneo alla volontà dei contraenti";
- l'adito giudice con sentenza n. 698/06 respingeva integralmente le pretese creditorie della società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. la quale però proponeva impugnativa avanti la Corte di Appello di Milano;

Preso atto che, in data 12.07.2011 la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2282/11, esecutiva, ritenendo il Comune di Lecco responsabile della mancata realizzazione dell'appalto, ha accolto l'impugnativa presentata dalla società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. e ha condannato il Comune al pagamento in favore del ricorrente, dei seguenti importi:

- € 13.304,52 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, in relazione ai costi contrattuali sostenuti ed al mancato utile conseguito (nella misura del 10% dell'appalto, ex art. 34 del D.P.R. 554/1999);
- € 3.298,00 quale rimborso spese per il giudizio di primo grado;
- € 24.299,08 quali spese legali per i due gradi di giudizio;

Ritenuto necessario dover procedere al pagamento delle suddette somme, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Milano, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, precisando che non si presta alcuna quiescenza alla sentenza avendo già presentato ricorso alla Suprema Corte;

Essendosi peraltro proceduto a calcolare (in conformità alla sentenza) sulla somma dovuta di € 13.304,52 gli interessi legali per un importo di € 6.838,52 e la rivalutazione monetaria per un importo di € 4.683,19 per un totale complessivo di € 24.826,23;

Dato atto che le spese legali per i due gradi di giudizio ammontano a complessivi € 24.299,08 compresi accessori, CPA 4% e IVA 21%, oltre € 3.298,00 per rimborso spese generali per il giudizio di primo grado;

Verificata pertanto la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, ai

sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, pari a complessivi € 52.423,31 demandando al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio il pagamento delle somme complessivamente dovute;

Dato pertanto atto che:

- la somma di € 52.423,31 comprensiva degli interessi legali, della rivalutazione monetaria, delle spese legali per i due gradi di giudizio (compresi accessori, IVA 21% e CPA 4%) e del rimborso spese per il giudizio di primo grado, sia meritevole di essere riconosciuta come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto, per quanto sopra esposto, derivante da una sentenza di condanna esecutiva della Corte di Appello di Milano;
- la complessiva somma di € 52.423,31 trova copertura finanziaria al Capitolo 730 del Bilancio 2012, avente ad oggetto: "*Spese per liti, arbitraggi e atti a difesa del comune, consulenze legali*";

Vista l'e-mail del 16.01.2012 del Segretario Generale dott. Paolo Codarri con la quale autorizza il settore scrivente all'utilizzo del capitolo di bilancio n. 730 assegnato al Settore Segreteria Generale, Personale, Organizzazione per il pagamento dell'intero importo previsto in sentenza;

Dato atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/2002;

Visto il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.12.2010 con cui è stata conferita all'Arch. Antonello Longoni la direzione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e la nomina di Responsabile Unico del Procedimento, con decorrenza 31.12.2010;

Visto che gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze esecutive" con Deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Nel corso del dibattito rientra in aula il consigliere Marchio. Presenti n. 31 consiglieri, assenti n. 10: Bodega, Boscagli, Castelli, De Capitani, Fortino, Mauri, Palermo, Piazza, Siani e Venturini.

Con n 27 voti favorevoli e n 4 voti contrari (Chirico, Pasquini, Romeo e Zamperini)

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza n. 2282/11, esecutiva, emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 12.07.2011, nei confronti del Comune, con cui si condanna quest'ultimo al pagamento in favore della società Castelli ing. Leopoldo S.p.A, dei seguenti importi:
 - € 13.304,52 oltre ad interessi legali per un importo di € 6.838,52 e rivalutazione monetaria per un importo di € 4.683,19 per un totale complessivo di € 24.826,23;
 - € 3.298,00 quale rimborso spese per il giudizio di primo grado;
 - € 24.299,08 quali spese legali per i due gradi di giudizio;

2. di riconoscere il debito di € 52.423,31 come debito fuori bilancio legittimamente riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per le motivazioni illustrate in premessa;
3. di prendere atto pertanto che la complessiva somma di € 52.423,31 trova copertura finanziaria al Capitolo 730 del Bilancio 2012, avente ad oggetto: "*Spese per liti, arbitraggi e atti a difesa del comune, consulenze legali*";
4. di demandare al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio l'assunzione dell'impegno di spesa, nonché la liquidazione e il pagamento delle somme dovute, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Milano, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, precisando che non si presta alcuna quiescenza alla sentenza avendo già presentato ricorso alla Suprema Corte;
5. di inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed al Revisore dei Conti;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 si tratta di spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi di pagamento dovuto per effetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e che l'impegno è assunto nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato.

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione, con n 27 voti favorevoli e n 4 voti contrari (Chirico, Pasquini, Romeo e Zamperini)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 -
C.F.00623530136

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano nella causa Castelli S.p.A. – Comune di Lecco”** I.D. n. 6395550 del 31.01.2012

Lecco, 31.01.2012

IL DIRETTORE DI SETTORE
arch. Antonello Longoni





Comune di Lecco

Settore finanziario, società partecipate
gare e contratti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49, D.LGS. 267/2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano nella causa Castelli S.p.A. – Comune di Lecco", id. n. 6395550 del 31.01.2012.

Lecco, 31.01.2012



IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michele Bivio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 1 - MAR. 2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 16 MAR. 2012 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 1 - MAR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data 12 MAR 2010

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri